

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2023 - 2025

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

COMUNE DI ISSIGLIO

Città metropolitana di Torino



(approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 20.12.2022)

SOMMARIO

- 1. PREMESSE**
- 2. ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'ENTE**
- 3. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**
- 4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- 5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- 6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- 7. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- 8. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

1. PREMESSE

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ... omissis ... 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. ... omissis “

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. ... omissis... 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. ... omissis 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi

vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2-Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell'ultimo biennio;
- **l'intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l'avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all'unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità ("Canone unico") viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DUP 2023/2025 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l'impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto, anche in considerazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis del TUEL 267/2000, disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30 novembre 2021, del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 relativo ai *“contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.”*
- Del comma 38 relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *“investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*.
- Del comma 42 relativo ai *“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*.
- Del comma 44 che istituisce un fondo d’investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all’anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
- Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.

B. Le disposizioni della Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

1. Del comma 407 relativo ai contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.
2. Del comma 415 che prevede l’incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell’assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.
3. Dei commi 534/542 che assegnano contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione

e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni.


2. ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	405	-	-	-	-
2002	31 dicembre	396	-9	-2,22%	-	-
2003	31 dicembre	400	+4	+1,01%	187	2,14
2004	31 dicembre	414	+14	+3,50%	198	2,09
2005	31 dicembre	417	+3	+0,72%	192	2,17
2006	31 dicembre	420	+3	+0,72%	196	2,14
2007	31 dicembre	432	+12	+2,86%	195	2,22
2008	31 dicembre	421	-11	-2,55%	201	2,09
2009	31 dicembre	414	-7	-1,66%	203	2,04
2010	31 dicembre	422	+8	+1,93%	207	2,04
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	427	+5	+1,18%	210	2,03
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	425	-2	-0,47%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	434	+12	+2,84%	209	2,08
2012	31 dicembre	429	-5	-1,15%	210	2,04
2013	31 dicembre	414	-15	-3,50%	209	1,98
2014	31 dicembre	399	-15	-3,62%	204	1,96
2015	31 dicembre	392	-7	-1,75%	194	2,02
2016	31 dicembre	398	+6	+1,53%	194	2,05
2017	31 dicembre	398	0	0,00%	193	2,06
2018*	31 dicembre	391	-7	-1,76%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	397	+6	+1,53%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	409	+12	+3,02%	(v)	(v)

- (¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
- (²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
- (³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
- (*) popolazione post-censimento
- (v) dato in corso di validazione



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI ISSIGLIO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT


(*) post-censimento

Risultanze del territorio

Il Comune di Issiglio è posto ad una altitudine di **485** metri s.l.m. e insiste su una superficie di **5,6** km² con una densità abitativa di **73** ab/km².

Risultanze della situazione socio economica locale.

Issiglio - Redditi Irpef							
Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.	
2001	312	405	77,0%	3.826.686	12.265	9.449	
2002	311	396	78,5%	3.774.516	12.137	9.532	
2003	314	400	78,5%	4.041.063	12.870	10.103	
2004	304	414	73,4%	4.155.222	13.668	10.037	
2005	317	417	76,0%	4.467.542	14.093	10.714	
2006	322	420	76,7%	4.559.891	14.161	10.857	
2007	327	432	75,7%	4.999.355	15.289	11.573	
2008	319	421	75,8%	5.061.974	15.868	12.024	
2009	319	414	77,1%	4.824.882	15.125	11.654	
2010	315	422	74,6%	4.875.001	15.476	11.552	
2011	304	434	70,0%	4.876.558	16.041	11.236	
2012	299	429	69,7%	4.896.369	16.376	11.413	
2013	290	414	70,0%	4.822.838	16.630	11.649	
2014	285	399	71,4%	4.851.324	17.022	12.159	
2015	281	392	71,7%	4.725.406	16.816	12.055	
2016	279	398	70,1%	4.827.612	17.303	12.130	



Fonte risultanze della situazione socio economica locale (redditi Irpef): www.comuni-italiani.it

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

Nome	Attività
<ul style="list-style-type: none"> VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETÀ CONSORTILE A 	Attività di pubbliche relazioni e comunicazione.

RESPONSABILITÀ LIMITATA – GAL VALLI DEL CANAVESE Quota 1,35 % www.galvallidelcanavese.it	
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

Nome	Attività
SMAT S.P.A. Quota 0,01% www.smatorino.it	Gestione servizio idrico e attività ad esso connesse compresi studio e realizzazione impianti specifici.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

Nome	Attività
AZIENDA ENERGIA E GAS – SOCIETÀ COOPERATIVA (AEG COOPERATIVA) Quota 0,00356% www.aegcoop.it	Commercio di energia elettrica.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente.

Esercizio	Saldo di cassa al 1° gennaio	Riscossioni	Pagamenti	Saldo di cassa al 31 Dicembre
2019	225.181,86	540.188,79	668.751,68	96.618,97
2020	96.618,97	554.328,11	448.102,70	202.844,38
2021	202.844,38	805.973,18	568.177,41	440.640,15

La situazione di cassa del Comune presenta, al momento, un sostanziale miglioramento rispetto alla gestione degli esercizi precedenti, tale da consentire di non ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Livello di indebitamento.

La situazione debitoria per mutui a lungo termine, assunti negli scorsi anni per il finanziamento di spese di investimento, presenta, per l'anno trascorso, quello in corso e per il triennio a venire, la seguente evoluzione.

	2021 (imp.)	2022 (prev.)	2023 (prev.)	2024 (prev.)	2025(prev.)
Capitale residuo al 1° gennaio	93.971,67	73.228,57	51.628,57	30.028,57	13.568,29
Rata ammortamento	24.031,00	24.400,00	24.300,00	18.700,00	7.400,00
Quota capitale	20.743,10	21.600,00	21.600,00	16.600,00	6.600,00
Quota interessi	3.287,90	2.800,00	2.700,00	2.100,00	800,00
Capitale residuo al 31 dicembre	78.754,70	51.628,57	30.028,57	13.428,57	6.968,29

4. DOTAZIONE RISORSE UMANE

Q.F.	TIPOLOGIA
C1	RAPPORTO DI DIPENDENZA DIRETTA
C5	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
C1	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
C2	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
Totale	4

5.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2023	2024	2025
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	285.100,00	282.100,00	282.100,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	39.900,00	39.700,00	39.700,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	63.200,00	61.700,00	61.700,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	388.200,00	383.500,00	383.500,00

Titolo 1 Spese correnti	(-)	366.600,00	366.900,00	376.900,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	21.600,00	16.600,00	6.600,00
EQUILIBRIO di parte corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	243.168,33	138.168,33	128.168,33
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		243.168,33	138.168,33	128.168,33
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	243.168,33	138.168,33	128.168,33
EQUILIBRIO di parte capitale	(-)	0,00	0,00	0,00

3. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO

ENTRATA Titoli	2022	2023	2024	2025
Avanzo vincolato e destinato agli investimenti	73.321,43			
FPV SPESE CORRENTI	0,00			
FPV Conto capitale	143.282,70			
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	288.993,13	285.100,00	282.100,00	282.100,00
2°Trasferimenti correnti	89.642,48	39.900,00	39.700,00	39.700,00
3°Entrate extratributarie	79.370,00	63.200,00	61.700,00	61.700,00
4°Entrate in conto capitale*	1.131.383,73	243.168,33	138.168,33	128.168,33
7°Anticipazioni da tesoriere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	420.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	2.425.993,47	931.368,33	821.668,33	811.668,33

SPESA Titoli	2022	2023	2024	2025
1° Spese correnti	437.405,61	366.600,00	366.900,00	376.900,00
2° Spese conto capitale	1.346.987,86	243.168,33	138.168,33	128.168,33
4° Rimborso prestiti	21.600,00	21.600,00	16.600,00	6.600,00

5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	420.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	2.425.993,47	931.368,33	821.668,33	811.668,33

Quadro della programmazione nel triennio delle spese per missione:

MISSIONI	Programmazione			
	2022	2023	2024	2025
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	703.493,25	237.170,00	239.699,00	237.503,00
04 Istruzione e diritto allo studio	29.600,41	31.600,00	33.100,00	33.100,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.550,00	3.400,00	4.500,00	4.300,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	729.499,60	0,00	0,00	0,00
09 Sviluppo sost. e tutela del territorio e dell'ambiente	111.867,40	165.950,00	65.750,00	68.650,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	143.092,10	114.268,33	104.468,33	104.168,33
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.473,13	23.600,00	22.800,00	22.400,00
13 Tutela della salute	1.630,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
14 Sviluppo economico e competitività	700,00	700,00	700,00	700,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20 Fondi e accantonamenti	21.487,58	31.030,00	32.001,00	32.197,00
50 Debito pubblico	21.600,00	21.600,00	16.600,00	6.600,00
60 Anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99 Servizi per conto terzi	420.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE	2.425.993,47	931.368,33	821.668,33	811.668,33

Spesa corrente

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo primario dell'Amministrazione consiste nel mantenimento del livello di servizi esistente.

La necessità di finanziare il fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), di migliorare il rapporto entrate/spese correnti e di disporre di maggiori margini di flessibilità sul versante della spesa induce ad una rivisitazione di tutti i capitoli di spesa corrente, per verificare quali economie è possibile realizzare.

Spese di investimento

Si rimanda alla lettura della sezione "Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento".

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La percentuale di indebitamento attualmente prevista per il triennio in corso risulta rispettosa dei limiti di indebitamento normativamente previsti.

Come risulta evidente dai dati riportati al precedente punto 3 "sostenibilità economico finanziaria dell'ente" della parte 2^ "analisi della situazione interna ed esterna all'ente" il livello di indebitamento dell'ente risulta assolutamente contenuto ed il capitale residuo verrà quasi interamente rimborsato entro il 2025.

Non si prevede ricorso all'indebitamento con assunzione di nuovi mutui per il triennio 2023/2025.

4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA

Entrate tributarie

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

La legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 738 dell'art. 1, ha abolito la IUC a decorrere dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disciplinando ai seguenti commi l'IMU ed attuando così, di fatto, l'unificazione di IMU e TASI mediante assorbimento della seconda nella prima.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - i compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati.

Con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, l'Autorità, nell'adottare il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ha individuato nuovi criteri di riconoscimento dei "costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", quindi delle voci di costo

da contemplare all'interno del PEF, il quale dovrà altresì essere predisposto a livello di Ambito Territoriale e non più di singolo ente.

La legge 160/2019 disciplina, ai commi 816 e seguenti, il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" che, a decorrere dal 2021, "sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

A partire dall'esercizio 2021, pertanto, l'Ente ha provveduto ad applicare il nuovo Canone, dotandosi preliminarmente di specifico regolamento.

Il comma 817 prevede che il Canone debba essere disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal medesimo, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'Amministrazione non si è avvalsa di tale facoltà e pertanto ha provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2021/2023 una previsione di gettito congrua con la somma del gettito storico dei canoni e tributi sostituiti.

I commi 837 e seguenti disciplinano l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di un ulteriore canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Non essendo presenti mercati sul territorio comunale, l'Amministrazione non intende procedere all'istituzione del tributo in parola.

Alla data di redazione del presente documento, l'Ente ha approvato:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022;
- le Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 il cui gettito copre integralmente il costo dei servizi risultante dal PEF;
- il regolamento per il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

L'Amministrazione intende confermare anche per il triennio 2023/2025 i tributi IMU e TARI come delineati nei sopra citati Regolamenti, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Di contro, per assicurare il pareggio di bilancio, si ritiene necessario procedere all'incremento dell'aliquota relativa all'addizionale IRPEF dallo 0,50% attualmente vigente, ed approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27 Marzo 2007, allo 0,75% con una previsione di incremento del relativo gettito annuale da € 24.500,00 ad € 38.000,00.

L'amministrazione conferma le tariffe per l'anno 2022 e gli anni successivi del canone unico patrimoniale approvate con della Giunta Comunale.

L'Amministrazione intende altresì dare impulso all'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti.

L'Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione al rilascio di certificati, carte d'identità e diritti in materia urbanistica.

6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO

Nel corso del triennio 2023/2025 si prevede la realizzazione delle seguenti spese in conto capitale.

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), di cui si conta di disporre nel triennio 2023-2025, assommano a complessivi € 1.118.504,99 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2023-2025					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2023	2024	2025	Nel triennio
1	Contributo ministeriale "piccoli comuni" ex DM 29/1/2021	84.168,33	84.168,33	84.168,33	252.504,99
2	Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
3	Contributo Stato ex comma 44, art. 1, Legge 160/2019	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4	Proventi da concessioni edilizie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
5	Contributo per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano (L. 234/2019)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	Contributo regionale per interventi di manutenzione corsi d'acqua (dd 3875/a1805b/2021)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		243.168,33	138.168,33	128.168,33	509.504,99

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2023-2025 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi (comprensivi di quelli già riportati nel piano triennale delle opere pubbliche):

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2023-2025							
Oggetto	Importo						
	2023a	Fin	2024a	Fin	2025a	Fin	Nel triennio
Interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.	50.000,00	2	50.000,00	2	40.000,00	3	140.000,00
Interventi di messa in sicurezza viabilità	84.168,33	1	84.168,33	1	84.168,33	1	252.504,99
Investimenti per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano (L. 234/2019)	5.000,00	5	0,00		0,00		5.000,00
Tinteggiatura e rinnovo arredi municipio	4.000,00	4	4.000,00	4	4.000,00	4	12.000,00
Interventi di sottomurazione delle scogliere e moviment. di materiale d'alveo a valle confluenza Chiusella/Savenca	100.000,00	6	0,00		0,00		100.000,00
TOTALE	243.168,33		138.168,33		128.168,33		509.504,99

7. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri, con l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

8. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Le Amministrazioni adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. 16 gennaio 2018 n. 14. Il programma biennale riporta l'ordine di priorità stabilito dal comma 10 art. 6 del D.M. 14, e in particolare sono prioritari i servizi e le forniture:

- necessari in conseguenza di calamità naturali;
- per garantire gli interessi pubblici primari;
- aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi;
- cofinanziati con fondi europei;
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le amministrazioni, nel tenere conto di tali priorità, le modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Ai sensi del comma 8 art. 7 del citato D.M. 14, i programmi biennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nei casi riportati dal comma stesso.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 (D. Lgs. 50/2016), anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, co. 4.

In relazione a quanto sopra descritto si precisa che l'ente non prevede di dare corso, nel biennio 2023/2024, ad acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e, pertanto, non viene adottato il suddetto piano.

Programmazione del fabbisogno di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio

2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della *performance*, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance*, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "*obiettivi generali*", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "*obiettivi specifici*" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;
- Il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- Sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;

- Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio.
- Il comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 giugno 2019 dispone che: *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”*

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo “valore soglia”, da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti la percentuale di “valore soglia” è stata determinata nel 28,6%.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del “valore soglia” non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al “valore soglia” la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare,

per i Comuni da 1.000 a 1.999 il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023, del 35% per il 2024 e del 28,6% per il 2025.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Issiglio:

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2019/2021	$332.055,50 + 392.347,48 + 354.852,34 / 3 =$	359.751,77
B. FCDE bilancio di previsione 2021		17.888,00
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia A-B	$359.751,77 - 17.888,00$	341.863,77
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	29,5% di 341.863,77 (C)	100.849,81
E. Spesa per il personale da Rendiconto 2021	Impegni di competenza al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.	33.808,17
F. Limite di incremento a regime	Valore soglia – Spesa 2019	67.041,64

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2023-2024-2025 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Spesa personale 2018	3. Incremento % da DM 17 marzo 2020	4. Incremento in valore assoluto	5. Limite di spesa (2+4)	6. Stanziamento a bilancio
2023	59.937,12	34%	20.378,62	80.315,74	56.200,00
2024	59.937,12	35%	20.977,99	80.915,11	56.200,00
2025	Valore soglia pari al 29,5% della media entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultimo esercizio con rendiconto approvato.			100.849,81	56.200,00

Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni nel triennio 2023-2024-2025.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Per il triennio 2023-2025 non sono previste alienazioni di beni patrimoniali.

Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice Appalti) e del D.M. 16/01/2018 n° 14 le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 € e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. Il Programma Triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che gli Enti Locali predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

L'inserimento dei lavori nel programma triennale è subordinato all'approvazione preventiva del documento di fattibilità delle alternative progettuali come descritto dall'art. 23 comma 5 dello stesso Codice, mentre l'inserimento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € nell'elenco annuale è subordinato all'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Parallelamente, l'art. 3 del D.M. 16/01/2018 n. 14 prevede lo stesso iter per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali in riferimento all'importo complessivo dei lavori, che devono essere stati preventivamente approvati nel loro complesso.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'art. 3 comma 11 del citato D.M. 14:

- Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
- Completamento delle opere incompiute di cui all'art. 4 del D.M. 14/2018;
- Manutenzione e recupero del patrimonio esistente;
- Progetti definitivi o esecutivi già approvati;
- Lavori cofinanziati con fondi europei;
- Lavori per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente, secondo le disposizioni elencate dall'art. 5 comma 9 del citato D.M. 14; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Per il triennio 2023/2025 non è prevista, al momento, la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore a 100.000,00 euro

